

SERVIZIO NORMATIVA E POLITICHE DI VIGILANZA

<i>Classificazione</i>		1	1	Alle Imprese di assicurazione con sede legale in Italia LORO SEDI
<i>All.ti n.</i>	1			Alle Imprese di riassicurazione con sede legale in Italia LORO SEDI
				Alle Ultime Società Controllanti con sede legale in Italia LORO SEDI
				Alle Rappresentanze per l'Italia di imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo rispetto allo Spazio Economico Europeo LORO SEDI

**Oggetto** Orientamenti IVASS sull'applicazione del principio di proporzionalità nel sistema di governo societario delle imprese di assicurazione e riassicurazione e dei gruppi.

Con il Regolamento IVASS n.38 del 3 luglio 2018, recante disposizioni in materia di sistema di governo societario delle imprese e di gruppo (di seguito “Regolamento”) si completa l’adeguamento al *framework Solvency II* della normativa secondaria di settore in tema di *governance*. Si assicura altresì la piena *compliance* rispetto alle Linee Guida emanate da EIOPA sull’argomento.

In linea con l’impianto *Solvency II*, che prevede un’applicazione delle disposizioni proporzionata al profilo di rischiosità dell’impresa o del gruppo, determinato sulla base della natura, portata e complessità dei rischi inerenti le attività svolte, l’Istituto ravvisa l’esigenza di fornire alle imprese in indirizzo indicazioni in merito alle proprie aspettative circa la configurazione di assetti di governo idonei a garantire una gestione aziendale sana e prudente.

Con le indicazioni che seguono si dà attuazione a quanto anticipato nella pubblica consultazione del Regolamento, con la quale si è rappresentata al mercato la possibilità che l’Istituto, anche ad esito degli *input* ricevuti sul tema, individuasse categorie omogenee di imprese – definite sulla base di una o più soglie di natura quantitativa e/o criteri qualitativi – a ciascuna delle quali associare presidi di governo societario differenziati.

Nella presente lettera al mercato è quindi presentato il processo di autovalutazione (§ 1) che IVASS si attende venga seguito dalle imprese ai fini dell’individuazione dell’assetto di governo societario più idoneo. Per la singola impresa, quest’ultimo può essere di tipo “rafforzato”, “ordinario” o, ancora, “semplificato”. Per le ultime società controllanti italiane di cui al § 1.2, considerata la complessità insita nella gestione integrata dei gruppi, il governo societario è distinto solo in “rafforzato” e “ordinario”.

I tre assetti di governo – di cui ai successivi §§ 2, 3 e 4 – sono caratterizzati dalla diversa configurazione di alcuni presidi organizzativi. Si tratta in particolare di: i) articolazione delle deleghe e autonomia gestionale del Presidente dell'organo amministrativo; ii) articolazione e composizione dei comitati endo-consiliari relativi ai rischi e alle remunerazioni; iii) organizzazione ed esternalizzazione delle funzioni fondamentali (*key function*); iv) struttura della remunerazione degli organi amministrativo e di controllo, dell'alta direzione, dei titolari delle funzioni fondamentali e dell'ulteriore personale rilevante la cui attività può avere un impatto significativo sul profilo di rischio dell'impresa.

Le valutazioni condotte dalle imprese sulla base del processo raccomandato dalla presente lettera dovranno essere motivate, formalizzate e comunicate all'IVASS nell'ambito dell'informativa contenuta nel Reporting al Supervisore <sup>(1)</sup>. Nella Relazione sulla Solvibilità e Condizione Finanziaria <sup>(2)</sup> si dovrà altresì dare conto del sistema di *governance* adottato, con riferimento agli aspetti di dettaglio di cui ai §§ 2, 3 e 4 della presente lettera.

Fermo restando che costituisce responsabilità ultima dell'impresa vigilata definire - in ragione del proprio profilo di rischio e della propria complessità - il più idoneo assetto di governo societario ai fini della sana e prudente gestione aziendale, la convergenza dell'assetto di governo verso le indicazioni della presente nota può essere oggetto di un confronto con IVASS nel corso dell'ordinaria attività di interlocuzione che viene svolta nell'ambito del processo di controllo prudenziale previsto dall'impianto normativo vigente.

Si chiede alle imprese e alle ultime società controllanti italiane in indirizzo di adeguare l'assetto di governo societario alle indicazioni contenute nella presente lettera, adottando ogni iniziativa utile ad assicurare la piena attuazione delle eventuali riconfigurazioni organizzative necessarie nel rispetto della tempistica prevista dall'articolo 95 del Regolamento.

Distinti saluti.

Per delegazione del Direttorio Integrato

firma 1

<sup>(1)</sup> Disciplinata dagli articoli 47-*quater* e 216-*octies* del Codice e relative disposizioni di attuazione e dall'articolo 308 degli Atti Delegati

<sup>(2)</sup> Disciplinata dagli articoli 47-*septies* e 216-*novies* del Codice e relative disposizioni di attuazione e dall'articolo 294 degli Atti Delegati

---

## ALLEGATO ALLA LETTERA AL MERCATO RELATIVA AL GOVERNO SOCIETARIO DELLE IMPRESE E DEI GRUPPI

### 1. Il processo di autovalutazione e i parametri di classificazione

#### 1.1. Imprese di assicurazione

L'organo amministrativo dell'impresa individua l'assetto di governo societario (rafforzato, ordinario o semplificato) muovendo dalla considerazione di parametri quantitativi e variabili qualitative che approssimano il profilo di rischiosità, la tipologia di attività, la complessità del *business* e delle operazioni svolte.

L'IVASS si attende che il percorso di autovalutazione delle imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a), b) e c) del Regolamento si articoli nelle seguenti fasi: una prima classificazione in base a profili dimensionali (§ 1.1.1), cui seguono valutazioni riguardanti ulteriori parametri identificativi del profilo di rischiosità/complessità (§§ 1.1.2 e 1.1.3), che potrebbero richiedere l'adozione di presidi organizzativi più articolati e stringenti.

##### 1.1.1. Classificazione dimensionale iniziale dell'impresa

L'Istituto ritiene opportuno che le imprese, sulla base dell'importo delle riserve tecniche lorde <sup>(3)</sup>, se esercitano i rami vita, e dei premi lordi <sup>(4)</sup>, se esercitano i rami danni, adottino un sistema di governo societario:

- a) "rafforzato", se le riserve tecniche vita sono maggiori di € 10 miliardi o i premi danni maggiori di € 1 miliardo;
- b) "ordinario", se le riserve tecniche vita sono maggiori di € 2 miliardi e inferiori o uguali a € 10 miliardi o i premi danni sono maggiori di € 300 milioni e inferiori o uguali a € 1 miliardo;
- c) "semplificato" se le riserve tecniche vita sono inferiori o uguali a € 2 miliardi o i premi danni sono inferiori o uguali a € 300 milioni.

Al fine di garantire che un determinato sistema di governo non subisca bruschi cambiamenti da un esercizio all'altro, le soglie quantitative indicate (riserve tecniche vita e premi danni) vanno riscontrate per due esercizi consecutivi. Indipendentemente da detto requisito temporale, rileva, ai fini del processo di valutazione, ogni significativa modifica della struttura dell'impresa o del gruppo (quali ad esempio fusioni, acquisizioni etc.).

In sede di prima applicazione, i dati rilevanti ai fini del processo di autovalutazione sono, salvo motivate ragioni, quelli riferiti all'esercizio 2018.

##### 1.1.2. Parametri per la valutazione della "complessità" dell'impresa

L'Istituto si attende che adottino in ogni caso un sistema di governo societario "rafforzato" le imprese che:

- a) utilizzano un modello interno per il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità;
- b) esercitano congiuntamente i rami vita e danni (eccetto il caso di piccolo cumulo);
- c) hanno emesso strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati.

---

<sup>(3)</sup> Cfr. *Quantitative Reporting Template* S.12.01.01.01 R0030 C0150

<sup>(4)</sup> Cfr. *Quantitative Reporting Template* S.05.01.01.01 R0110 C0200

### 1.1.3. Ulteriori parametri

Oltre alla classificazione di cui ai §§ 1.1.1 e 1.1.2, l'IVASS si attende che le imprese considerino anche ulteriori aspetti che potrebbero richiedere l'adozione di presidi organizzativi più articolati e stringenti:

- a) complessità della struttura proprietaria dell'impresa, valutando, ad esempio, la presenza di rilevanti interessi di minoranza o la stabilità di eventuali patti parasociali;
- b) complessità dei rischi assicurativi assunti, che potrebbe essere segnalata da un elevato rischio di sottoscrizione <sup>(5)</sup> oppure dalla commercializzazione di prodotti complessi per un ammontare rilevante <sup>(6)</sup> o, ancora, da una consistente operatività transnazionale, soprattutto se esercitata in paesi situati fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE) <sup>(7)</sup>;
- c) complessità delle strategie di gestione degli attivi, sovente caratterizzata da una politica di investimento che consente un rilevante uso di strumenti finanziari derivati, una significativa quota di investimenti in attivi illiquidi o di difficile valutazione al mercato <sup>(8)</sup>, uno scostamento rilevante della scadenza media degli investimenti da quella delle passività;
- d) elevata propensione ad assumere rischi, non accompagnata da una politica di gestione del capitale in grado di fronteggiare fluttuazioni impreviste del fabbisogno di solvibilità globale e degli *own fund*, generate endogenamente all'impresa o innescate da fattori di mercato.

### 1.1.4. Governance individuale delle imprese appartenenti al gruppo

I rapporti tra presidi di gruppo e individuali, nonché l'articolazione della struttura societaria e organizzativa all'interno di un gruppo sono necessariamente frutto di un delicato equilibrio tra economie di scala/sinergie da un lato e, dall'altro, responsabilità della singola impresa nella definizione dell'assetto di governo societario più idoneo al proprio profilo di rischio e alla propria complessità (articolo 215-*bis* del Codice). Ferma restando la classificazione derivante dai parametri elencati nei precedenti paragrafi, le attese in merito all'assetto di governo societario incorporano come fattore rilevante l'appartenenza al gruppo: per l'impresa controllata appartenente a un gruppo di cui all'articolo 210-*ter*, comma 2, appare appropriato prevedere la possibilità di fruire dei presidi costituiti all'interno del gruppo senza doverli necessariamente replicare a livello di singola impresa (ad esempio, al ricorrere delle condizioni meglio dettagliate ai successivi §§ 2, 3 e 4, la costituzione di comitati endoconsiliari ovvero l'esternalizzazione delle funzioni fondamentali).

<sup>(5)</sup> Ad esempio più del 70% dei premi relativi alle aree di attività 4, 5, 6, 8, 9, 16, 17, 18, 20, 21 e da 25 a 28 di cui all'allegato I degli Atti delegati: *Quantitative Reporting Template* S.05.01.01.01. Il rapporto è così calcolato:

$$\frac{[R0110(C0040+C0050+C0060+C0080+C0090+C0120)+R0120(C0040+C0050+C0060+C0080+C0090+C0120)+R0130(C0130+C0140+C0150+C0160)]}{[R0110(C0200)+R0120(C0200)+R0130(C0200)]}$$

<sup>(6)</sup> Ad esempio: polizze *unit linked* con garanzia di rendimento, prodotti per i quali si dispone di scarsi dati oggettivi ai fini della tariffazione etc.

<sup>(7)</sup> Ad esempio, incidenza delle riserve vita o dei premi danni acquisiti all'estero superiore al 20% del totale per i paesi SEE o al 10% del totale per i paesi extra SEE.

<sup>(8)</sup> Ad esempio, una politica degli investimenti (adottata ai sensi dell'articolo 37-*ter*, comma 1, del Codice e relative disposizioni di attuazione) che preveda un limite di investimento in attivi scarsamente liquidi o per i quali non è possibile disporre di valutazioni affidabili e indipendenti (c.d. *Level 3 Assets*), superiore (al netto delle partecipazioni) al 15% degli investimenti complessivi, può rendere necessari presidi di *governance* più robusti.

## **1.2. Ultime società controllanti italiane (USCI)**

Anche per le ultime società controllanti con sede legale in Italia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del Regolamento, il percorso di autovalutazione è basato su parametri quantitativi e variabili qualitative che guidano l'organo amministrativo nell'individuazione di una classe di rischiosità/complessità cui è associato, in base alle attese dell'Istituto, un assetto di governo societario rafforzato od ordinario.

### **1.2.1. Classificazione iniziale della USCI**

Ai fini del sistema di governo societario di gruppo, l'Istituto si attende che le ultime società controllanti italiane adottino un sistema di governo societario di livello ordinario e comunque non inferiore a quello delle controllate italiane. Se le imprese del gruppo, considerate nel loro insieme, superano gli importi di cui al § 1.1.1 lettera a), l'Istituto si attende che l'ultima società controllante italiana adotti un sistema di governo societario rafforzato.

### **1.2.2. Parametri di complessità e ulteriori parametri quali-quantitativi per la USCI**

Oltre alla classificazione di cui al § 1.2.1., le ultime società controllanti italiane seguono un procedimento analogo a quello di cui ai §§ 1.1.2 e 1.1.3 con i seguenti criteri di applicazione:

- § 1.1.2 lettera a): adozione di un modello interno per il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo;
- § 1.1.2 lettera b): non applicabile alle imprese di partecipazione assicurativa e di partecipazione finanziaria mista;
- § 1.1.2 lettera c): applicabile anche alle ultime società controllanti italiane;
- § 1.1.3 lettera a): applicabile anche alle ultime società controllanti italiane;
- § 1.1.3 lettera b): complessità dei rischi assicurativi assunti e dei settori, finanziari o non finanziari, nei quali operano le imprese del gruppo; consistente operatività intersettoriale soprattutto se esercitata in paesi extra SEE <sup>(9)</sup>;
- § 1.1.3 lettera c): applicabile anche alle ultime società controllanti italiane;
- § 1.1.3 lettera d): si considera la propensione ad assumere rischi a livello di gruppo.

Coerentemente con l'approccio adottato dagli articoli 210, comma 1, e 220-*bis*, comma 3, del Codice e relative disposizioni di attuazione <sup>(10)</sup>, le presenti attese si applicano al sottogruppo nazionale con ultima controllante europea, qualora l'IVASS decida di esercitare la vigilanza su di esso.

Le imprese di cui all'articolo 210-*ter*, comma 2, del Codice, appartenenti a sottogruppi nazionali per i quali IVASS abbia deciso di non esercitare detta vigilanza, valuteranno l'applicabilità delle semplificazioni richiamate al par 1.1.4.

<sup>(9)</sup> Ad esempio, incidenza del totale delle passività consolidate dei settori diversi da quello assicurativo superiore al 20%.

<sup>(10)</sup> Cfr. articolo 12 del Regolamento IVASS n. 22 del 1° giugno 2016.

### 1.3. Valutazioni dell'IVASS e dialogo con le imprese

Ciò premesso, ad esito dei processi di cui:

- ai §§ 1.1.1., 1.1.2. e 1.1.3., l'Istituto si attende che le imprese adottino un sistema di governo societario “rafforzato”, “ordinario” o “semplificato”, secondo le indicazioni di cui ai rispettivi §§ 2, 3 e 4.
- ai §§ 1.2.1. e 1.2.2., l'Istituto si attende che le ultime società controllanti italiane adottino, rispettivamente, un sistema di governo societario rafforzato od ordinario secondo le indicazioni di cui ai §§ 2 e 3.

Le scelte effettuate dalle imprese <sup>(11)</sup> sulla base del processo raccomandato dalla presente lettera dovranno essere motivate, formalizzate e comunicate all'IVASS nell'ambito dell'informativa contenuta nel Reporting al Supervisore <sup>(12)</sup>. Nella Relazione sulla Solvibilità e Condizione Finanziaria si dovrà altresì dare conto del sistema di *governance* adottato, con riferimento agli aspetti di dettaglio di cui ai §§ 2, 3 e 4 <sup>(13)</sup>.

Fermo restando che costituisce responsabilità ultima dell'impresa vigilata definire - in ragione del proprio profilo di rischio e della propria complessità - il più idoneo assetto di governo societario ai fini della sana e prudente gestione aziendale, la convergenza dell'assetto di governo verso le indicazioni della presente nota può essere oggetto di un confronto con IVASS nel corso dell'ordinaria attività di interlocuzione che viene svolta nell'ambito del processo di controllo prudenziale (SRP) previsto dall'impianto normativo vigente.

L'Istituto, infatti, nell'ambito dell'SRP esamina le valutazioni condotte e le scelte operate dalle imprese in applicazione del principio di proporzionalità. In esito a tale analisi l'Istituto può indicare alle imprese interventi correttivi ovvero adottare direttamente provvedimenti o avviare interventi in ordine alla strutturazione dell'assetto di governo societario, nella misura in cui lo stesso dovesse essere valutato non idoneo a garantire una sana e prudente gestione aziendale.

## 2. Governo societario rafforzato

Fermo restando quanto previsto dal quadro regolamentare di riferimento in materia di *governance*, in applicazione del principio di proporzionalità, l'IVASS si attende che le imprese con un sistema di governo societario rafforzato, secondo quanto precisato nel § 1.1, adottino le soluzioni organizzative sotto elencate.

- a) Il presidente dell'organo amministrativo ha un ruolo non esecutivo e non svolge funzioni gestionali (articolo 5, comma 9, del Regolamento). Nei gruppi di cui all'articolo 210-ter del Codice, il requisito della non esecutività è atteso solo a livello di organo amministrativo dell'ultima società controllante italiana;
- b) È costituito il Comitato per il controllo interno e i rischi, di cui all'articolo 6 del Regolamento, in quanto presidio indispensabile per una efficace comprensione e monitoraggio dei rischi, cui è o potrebbe essere esposta l'impresa, da parte

<sup>(11)</sup> Ivi incluse quelle di cui all'art 210-ter, comma 2 del Codice, appartenenti a sottogruppi nazionali per i quali IVASS non applichi la vigilanza di gruppo.

<sup>(12)</sup> Disciplinata dagli articoli 47-quater e 216-octies del Codice e relative disposizioni di attuazione e dall'articolo 308 degli Atti Delegati.

<sup>(13)</sup> Disciplinata dagli articoli 47-septies e 216-novies del Codice e relative disposizioni di attuazione e dall'articolo 294 degli Atti Delegati

dell'organo amministrativo che detiene la responsabilità ultima del sistema di gestione dei rischi <sup>(14)</sup>. L'impresa di cui all'articolo 210-ter, comma 2, del Codice è esonerata dalla costituzione del Comitato se tale funzione è svolta dal Comitato per il controllo interno e i rischi di gruppo costituito presso l'ultima società controllante italiana, qualora lo stesso sia idoneo a presidiare adeguatamente il profilo di rischio specifico della controllata. In questo caso l'impresa controllata potrà avvalersi della facoltà di cui all'articolo 17, comma 3, del Regolamento;

- c) È costituito il Comitato Remunerazioni, di cui all'articolo 43 del Regolamento, in quanto presidio indispensabile per un'efficace definizione e monitoraggio delle politiche di remunerazione ai fini della sana e prudente gestione dell'impresa, coerente con la propensione al rischio e i relativi limiti di tolleranza. L'impresa di cui all'articolo 210-ter, comma 2, del Codice è esonerata dalla costituzione del Comitato se tale funzione è svolta dal Comitato remunerazioni di gruppo costituito presso l'ultima società controllante italiana, deputata a definire le politiche di remunerazione del gruppo;
- d) Con riferimento alla struttura delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 27 del Regolamento e alla relativa esternalizzazione di cui all'articolo 63:
- 1) sono costituite in forma di specifica unità organizzativa, essendo assegnata distintamente a ciascuna unità una sola delle quattro funzioni secondo le specializzazioni richieste;
  - 2) viene, comunque, garantita la separatezza delle funzioni fondamentali dalle funzioni operative, al fine di assicurarne l'indipendenza, l'autonomia e l'obiettività di giudizio;
  - 3) non si fa ricorso all'esternalizzazione delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 63 del Regolamento. L'impresa di cui all'articolo 210-ter, comma 2, del Codice può esternalizzare le funzioni fondamentali a una società del gruppo dotata di un sistema di governo societario di livello pari o superiore a quello che sarebbe richiesto alla stessa, purché sia adeguato a svolgere le attività delegate da tutte le imprese esternalizzanti;
- e) Con riferimento al titolare delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 28 del Regolamento, la titolarità delle quattro funzioni fondamentali è assegnata a distinti soggetti adeguatamente competenti e idonei all'incarico, non coincidenti con un membro dell'organo amministrativo, anche nel caso di cui alla lettera d) punto 3);
- f) Non ci si avvale della facoltà di cui all'articolo 35, comma 3, del Regolamento che consente, in via eccezionale e residuale, a coloro che svolgono la funzione di revisione interna di svolgere ulteriori funzioni fondamentali;
- g) Con riguardo alla remunerazione, fermi restando i vincoli concernenti il bilanciamento delle componenti fisse e variabili della remunerazione derivanti dagli articoli 275 degli Atti delegati e 46 del Regolamento:
- 1) per i profili di struttura della componente variabile, una quota pari ad almeno il 50% è costituita da azioni o strumenti ad esse collegati (o, se del caso, altri strumenti non monetari), o (nel caso di imprese non quotate) da strumenti che riflettono la capacità di creazione di valore a lungo termine, la consistenza patrimoniale e le prospettive reddituali; al fine di allineare gli incentivi con gli interessi di lungo periodo dell'impresa, i premi in azioni o strumenti ad esse collegati o, in ogni caso, gli strumenti finanziari in oggetto sono soggetti a un'adeguata politica di

<sup>(14)</sup> Non si applicano pertanto le previsioni di cui all'articolo 17, comma 3, del Regolamento.

conservazione (come tali, soggetti a un divieto di vendita o a un periodo di mantenimento adeguati, individuati e formalizzati nella politica di remunerazione dell'impresa, dove si dà altresì evidenza dei criteri utilizzati per l'individuazione dell'adeguatezza di tale periodo);

- 2) per quanto riguarda il pagamento della componente variabile sono rispettati i vincoli derivanti dagli articoli 275 degli Atti delegati e 48 del Regolamento, prevedendo, al fine di allineare gli incentivi con gli interessi di lungo termine dell'impresa, che:
- i) la componente variabile sia soggetta, per una quota almeno pari al 40%, a sistemi di pagamento differito e il differimento sia definito per un periodo di tempo non inferiore a 3-5 anni;
  - ii) qualora la componente variabile, di cui al punto (i), rappresenti un importo particolarmente elevato della remunerazione complessiva, la percentuale da differire non sia inferiore al 60% e sia differita per almeno 5 anni.

° ° °

In applicazione del principio di proporzionalità, l'IVASS si attende che l'ultima società controllante italiana, in quanto referente dell'Istituto ai fini dell'espletamento della vigilanza di cui al Titolo XV del Codice e in considerazione del ruolo svolto all'interno del gruppo, in base all'articolazione dello stesso e del relativo profilo di rischio/complessità come determinato in base al § 1.2, adotti un sistema di governo societario di gruppo così strutturato:

- A) il presidente dell'organo amministrativo abbia un ruolo non esecutivo e non svolga funzioni gestionali;
- B) siano costituiti, ai sensi dell'articolo 72 del Regolamento, i comitati endo-consiliari necessari per l'espletamento delle funzioni ad essa assegnate (cfr. articoli 6, comma 1 e 43, del Regolamento), anche in ragione della responsabilità ultima in materia di *governance* di gruppo in capo all'organo amministrativo della stessa;
- C) con riguardo alle funzioni fondamentali di gruppo di cui all'articolo 88 del Regolamento sia garantito che:
  - 1) le funzioni fondamentali di gruppo siano costituite in forma di specifica unità organizzativa e assolvano, secondo le specializzazioni richieste, distintamente alle quattro funzioni assegnate;
  - 2) la titolarità delle quattro funzioni fondamentali di gruppo sia assegnata a distinti soggetti adeguatamente competenti e idonei all'incarico, che non possono coincidere con un membro dell'organo amministrativo;
  - 3) le funzioni fondamentali siano comunque separate dalle funzioni operative, al fine di garantirne l'indipendenza, l'autonomia e l'obiettività di giudizio;
  - 4) non sia fatto ricorso all'esternalizzazione delle funzioni fondamentali di gruppo. L'ultima società controllante italiana impresa di partecipazione può comunque avvalersi delle funzioni fondamentali istituite presso la controllata assicurativa del gruppo dotata di un regime di governo societario di livello pari o superiore a quello che sarebbe richiesto alla stessa, purché sia adeguato a svolgere le attività delegate da tutte le imprese esternalizzanti;
- D) con riguardo al bilanciamento, nelle remunerazioni, delle componenti fisse e variabili e al pagamento della componente variabile siano seguite le aspettative di cui alla precedente lettera g) del presente paragrafo.

Ferme restando le distinte competenze a livello individuale e di gruppo, le funzioni fondamentali delle imprese di assicurazione o di riassicurazione che sono anche ultime società controllanti possono essere esercitate dalla medesima struttura che adempie presso le stesse alle funzioni di gruppo ed avere il medesimo titolare. Parimenti i comitati endo-consiliari dell'ultima società controllante che è anche impresa di assicurazione o di riassicurazione possono assolvere contestualmente i compiti a livello individuale.

### 3. Governo societario ordinario.

Fermo restando quanto previsto dal quadro regolamentare di riferimento in materia di *governance*, in applicazione del principio di proporzionalità, l'IVASS si attende che le imprese con un sistema di governo societario ordinario, secondo quanto precisato nel § 1.1, adottino le seguenti soluzioni organizzative o accedano alle seguenti semplificazioni:

- a) nel caso in cui il Presidente dell'organo amministrativo abbia un ruolo esecutivo siano adottati idonei presìdi in grado di mitigare ogni possibile impatto avverso (ad esempio, mediante la designazione di un *lead board member* <sup>(15)</sup> o la presenza di un numero adeguato di membri non esecutivi);
- b) sia costituito il Comitato per il controllo interno e i rischi, di cui all'articolo 6 del Regolamento. L'impresa di cui all'articolo 210-ter, comma 2, del Codice può essere esonerata dalla costituzione del Comitato in argomento se tale funzione è svolta dal Comitato per il controllo interno e i rischi di gruppo costituito presso l'ultima società controllante italiana, qualora lo stesso sia idoneo a presidiare adeguatamente il profilo di rischio specifico della controllata. In questo caso l'impresa controllata potrà avvalersi della facoltà di cui all'articolo 17, comma 3, del Regolamento;
- c) può non essere costituito il Comitato Remunerazioni. In tale caso osservano quanto previsto dall'articolo 43, comma 4, del Regolamento, che richiede che il consiglio di amministrazione assicuri lo svolgimento dei compiti che sarebbero assegnati al Comitato, avendo cura di prevenire conflitti di interesse;
- d) per quanto riguarda la struttura delle funzioni fondamentali siano osservate le seguenti indicazioni:
  - 1) le funzioni fondamentali di gestione dei rischi, di conformità alle norme e attuariale possono essere accorpate in una o più unità organizzative, adottando presìdi tali da assicurare il rispetto del principio della separatezza dei compiti e prevenzione dei conflitti di interesse. Nel valutare le opzioni di accorpamento ci si attende che sia dato il peso adeguato ai controlli necessari a fronteggiare lo specifico profilo di rischio dell'impresa e che dette funzioni siano costituite, se del caso, in forma di specifica unità organizzativa e assolvano, secondo le specializzazioni richieste, distintamente alle funzioni assegnate con titolari interni distinti, non coincidenti con un membro dell'organo amministrativo, anche nel caso di esternalizzazione di cui al punto e) successivo;
  - 2) la funzione di revisione interna sia sempre costituita in forma di specifica unità organizzativa, con un titolare distinto, che non può coincidere con un membro dell'organo amministrativo (cfr. articolo 28, comma 2, del Regolamento);

<sup>(15)</sup> Cfr. il par. 4.36 delle linee Guida EBA (*Final Report EBA Guidelines on internal governance under Directive 2013/36*) per il comparto bancario. Analoga indicazione è contenuta nell'ICP n. 7 della IAIS. La figura del *Lead Independent Director* è altresì riconosciuta nell'ambito dei principi dettati nel Codice di autodisciplina per le società quotate della Borsa Italiana, quale figura che consente di mitigare i rischi derivanti da un'eccessiva concentrazione dei poteri, in particolare cfr. 2.C.3.

- e) non sia fatto ricorso all'esternalizzazione delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 63 del Regolamento. L'impresa di cui all'articolo 210-ter, comma 2, del Codice può esternalizzare le funzioni fondamentali a una società del gruppo dotata di un sistema di governo societario di livello pari o superiore a quello che sarebbe richiesto alla stessa purché sia adeguato a svolgere le attività delegate da tutte le imprese esternalizzanti;
- f) in tema di bilanciamento tra componente fissa e variabile della remunerazione e di differimento minimo della relativa erogazione, i requisiti minimi sono solamente quelli previsti dall'articolo 275 degli Atti delegati e, rispettivamente, dagli articoli 46 e 48 del Regolamento.

o o o

In applicazione del principio di proporzionalità, l'IVASS si attende che l'ultima società controllante italiana, in base all'articolazione del gruppo e al relativo profilo di rischio come determinato in base al § 1.2, adotti un sistema di governo societario di gruppo così strutturato:

- A) siano costituiti, ai sensi dell'articolo 72 del Regolamento, i Comitati endo-consiliari necessari per l'espletamento delle sue funzioni (cfr. articoli 6, comma 1, e 43 del Regolamento);
- B) per quanto riguarda la struttura delle funzioni fondamentali, siano osservate le indicazioni di cui alla precedente lettera d);
- C) non sia fatto ricorso all'esternalizzazione delle funzioni fondamentali di gruppo. L'ultima società controllante italiana impresa di partecipazione può comunque avvalersi delle funzioni fondamentali istituite presso la controllata assicurativa del gruppo dotata di un regime di governo societario purché almeno ordinario;
- D) in tema di bilanciamento della componente variabile della retribuzione e di differimento minimo della relativa erogazione, i requisiti minimi sono solamente quelli previsti dall'articolo 275 degli Atti delegati e dagli articoli 46 e 48 del Regolamento.

Ferme restando le distinte competenze a livello individuale e di gruppo, le funzioni fondamentali individuali delle imprese di assicurazione o di riassicurazione che sono anche ultime società controllanti italiane possono essere esercitate dalla medesima struttura che adempie alle funzioni di gruppo ed avere il medesimo titolare. Parimenti, i comitati endo-consiliari dell'ultima società controllante che è anche impresa di assicurazione o di riassicurazione possono assolvere contestualmente i compiti a livello individuale.

#### **4. Governo societario semplificato**

Fermo restando quanto previsto dal quadro regolamentare di riferimento in materia di *governance*, in applicazione del principio di proporzionalità, le imprese con un sistema di governo societario semplificato, secondo quanto precisato nel § 1.1, possono accedere alle seguenti soluzioni organizzative, in ragione della ridotta natura, portata e complessità dell'attività e dei rischi inerenti:

- a) assegnare un ruolo esecutivo e/o funzioni gestionali al Presidente dell'organo amministrativo, purché siano adottati presidi in grado di mitigare ogni possibile impatto avverso sul corretto ed efficace funzionamento della *governance* aziendale;

- b) non costituire il Comitato per il Controllo interno e i rischi e incaricare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del Regolamento, almeno un membro dell'organo amministrativo, adeguatamente competente in materia e privo di deleghe, di monitorare l'adeguatezza e il corretto funzionamento del sistema di gestione dei rischi e di riferire all'organo amministrativo le relative risultanze;
- c) non costituire il Comitato Remunerazioni. In tale caso garantiscono l'osservanza di quanto previsto dall'articolo 43, comma 4, del Regolamento che richiede che il consiglio di amministrazione assicuri lo svolgimento dei compiti che sarebbero assegnati al Comitato, avendo cura di prevenire conflitti di interesse;
- d) con riguardo alla struttura ed alla titolarità delle funzioni fondamentali di cui agli articoli 27 e 28 del Regolamento:
- 1) per le funzioni di gestione dei rischi, di conformità alle norme e attuariale:
    - i) accorpate le unità organizzative, adottando presidi tali da assicurare il rispetto del principio della separatezza dei compiti e prevenzione dei conflitti di interesse;
    - ii) assegnarne la titolarità:
      - ✓ anche a un unico titolare, pure in caso di esternalizzazione delle stesse, nell'osservanza del requisito di specifica professionalità richiesto in capo al titolare di ogni funzione <sup>(16)</sup> e sempre che l'eventuale combinazione non ostacoli la relativa capacità di adempiere ai rispettivi obblighi e compiti insiti in ciascuna funzione;
      - ✓ a un membro dell'organo amministrativo, se sono soddisfatte le condizioni indicate all'articolo 28, comma 2, del Regolamento. Tale assegnazione può eventualmente riguardare anche più di una funzione, nell'ulteriore osservanza del requisito di specifica professionalità richiesto in capo al titolare di ogni funzione e sempre nel rispetto dell'indipendenza della funzione stessa. Un componente dell'organo amministrativo può altresì rivestire il ruolo di titolare di più funzioni esternalizzate (ad eccezione sempre della revisione interna).
  - 2) esternalizzare le funzioni fondamentali, nell'attesa che, se l'impresa è appartenente a un gruppo di cui all'articolo 210-ter, comma 2, del Codice, siano affidate in *outsourcing* ad altra impresa appartenente allo stesso gruppo; per la funzione di revisione interna, usufruire della facoltà di cui all'articolo 35, comma 3, in via eccezionale e residuale, laddove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 271, paragrafo 2, degli Atti Delegati e sia rispettato quanto previsto dal sopra menzionato comma 3 dell'articolo 35 del Regolamento;
- e) in tema di bilanciamento tra la componente fissa e variabile della remunerazione e di differimento minimo della relativa erogazione, conformarsi solamente ai requisiti minimi previsti dall'articolo 275 degli Atti delegati e, rispettivamente, dagli articoli 46 e 48 del Regolamento.

---

<sup>(16)</sup> L'Istituto si riserva di valutare l'eventuale designazione di uno stesso soggetto quale titolare di più funzioni fondamentali in considerazione della specifica esperienza e formazione professionale richiesta per ciascuna funzione (ad es. quella attuariale e di conformità alle norme) ed indipendenza della stessa.